N. **4421-4748-4896-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 12 gennaio 1999

(Relatore: **MASELLI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4421, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAISSAN, BRUNALE

Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore

Presentata il 19 dicembre 1997

n. 4748, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIGLIORI, MATTEOLI, MARTINI

Disposizioni per il trasferimento alla regione Toscana e per la valorizzazione della tenuta di San Rossore

Presentata il 2 aprile 1998

n. 4896, d'iniziativa del deputato PISTELLI

Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore

Presentata il 19 maggio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.* – La tenuta di San Rossore costituisce uno degli esempi meglio conservati di macchia mediterranea e si trova tra la foce dell'Arno e la Versilia. Essa, già proprietà del granduca di Toscana dal 1579, venne assegnata dopo l'Unità alla Casa Savoia e nel 1957 è andata ad integrare il complesso dei beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica.

Dal 1957 ad oggi la tenuta è stata conservata preservando il patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico, di grande interesse anche sotto il profilo faunistico, caratterizzato da daini e cinghiali. Vi sono tuttavia gravi problemi ambientali che minacciano la tenuta: dalla foce dell'Arno, infatti, fuoriescono residui chimici di tipo industriale che stanno corrodendo la costa in misura pari in alcuni punti a 30 metri l'anno.

L'esigenza di trasferire la tenuta di San Rossore alla regione Toscana è determinata proprio dalla necessità di tutelare la flora e la fauna minacciate a causa dei suddetti fenomeni di inquinamento e del disordinato aumento della fauna stessa. Per questa ragione già il 29 dicembre 1995 veniva firmata una convenzione tra il segretario generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana per cui alla regione veniva affidata l'amministrazione della tenuta. È venuta via via emergendo la necessità di un passaggio di proprietà alla regione Toscana, anche perché la tenuta è confinante al parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Sono state così presentate tre proposte di legge: A.C. n. 4421 Paissan, Brunale; A.C. n. 4748 Migliori, Matteoli, Martini; A.C. n. 4896 Pistelli che sono state fuse nell'attuale testo unico composto da 6 articoli, che tiene conto anche delle osservazioni e condizioni delle Commissioni bilancio, finanze e ambiente.

L'articolo 1 definisce la pratica di trasferimento della proprietà della tenuta di san Rossore dalla Presidenza della Repubblica alla regione Toscana a titolo gratuito a partire dal 1° gennaio 1999, con il vincolo di inalienabilità e senza poter formare oggetto di diritti a favore di terzi.

L'articolo 2 istituisce un Comitato di presidenza, presieduto dal presidente della giunta regionale con fini di indirizzo ed insediato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 stabilisce che il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica viene posto in posizione di comando alle dipendenze della regione.

Gli articoli 4 e 5 fissano l'entità delle spese e la loro copertura ed il 6 abroga l'articolo 1 lettera *a)* e l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1957, n. 32.

Istruttoria legislativa – Pareri delle Commissioni.

La Commissione bilancio ha espresso sul testo unificato parere favorevole con quattro condizioni, concernenti, da un lato, la necessità di specificare, all'articolo 1, la natura del trasferimento in proprietà alla regione Toscana, e, dall'altro, la copertura finanziaria del provvedimento. Tali condizioni sono state accolte dalla Commissione.

La Commissione finanze e la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici hanno espresso parere favorevole con un'osservazione concernente, in entrambi i casi, l'opportunità di tenere distinti i compiti di indirizzo e di gestione nell'ambito dell'attività del Comitato di presidenza di cui all'articolo 2. A tale osservazione la Commissione si è conformata, specificando al suddetto articolo che il Comitato di presidenza ha esclusivamente compiti di indirizzo.

Auspico, in conclusione, una rapida approvazione del testo unificato in esame.

MASELLI, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, dopo le parole: « È trasferita » siano inserite le seguenti: « in proprietà, a titolo gratuito, dal 1° gennaio 1999 »;

all'articolo 4, al comma 1, le parole: « dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge » siano sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 1999 », e le parole: « per la Presidenza della Repubblica, pari a lire 2.500 milioni, destinata alla tenuta di San Rossore » siano sostituite dalle seguenti: « per la Presidenza della Repubblica iscritti negli stati di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dei lavori pubblici, per un importo non inferiore, rispettivamente, a lire 2.500 milioni e a lire 2.000 milioni, già destinati alla tenuta di San Rossore »;

all'articolo 4, sia soppresso il comma 2;

all'articolo 5, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 1, il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, previa intesa con la Presidenza della Repubblica e il ministro dei lavori pubblici, al trasferimento degli stanziamenti iscritti per l'anno 1999 all'unità previsionale di base 3.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e all'unità previsionale di base 6.2.1.1 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. I predetti stanziamenti confluiscono all'unità previsionale di base 7.1.2.5 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere assegnati successivamente alla regione Toscana. Restano fermi, in ogni caso, i programmi del Ministero dei lavori pubblici in corso di attuazione al 31 dicembre 1998 »;

all'articolo 5, sia soppresso il comma 2.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione finanze,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge 4421 e abbinati;

ritenuto che il trasferimento alla regione Toscana della tenuta di San Rossore, facente parte dei beni in dotazione alla Presidenza della Repubblica di cui alla legge 21 febbraio 1957, n. 32, risponde all'esigenza di salvaguardare e valorizzare le rilevanti componenti di quell'ecosistema, da gestire nel rispetto dei principi contenuti nella legge quadro nazionale sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

considerato che tale indirizzo è maturato anche in virtù delle problematiche emerse nel corso dell'esercizio della gestione della tenuta in base alla concessione decennale stipulata nel 1995 tra il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se nell'articolato in esame risultino adeguatamente distinti i compiti di indirizzo e di progetto del Comitato di presidenza di cui all'articolo 2, comma 1, dalla responsabilità della gestione di cui all'articolo 1, comma 2, da prevedere esclusivamente in capo alla regione.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che al Comitato di Presidenza di cui all'articolo 2 siano attribuite esclusivamente funzioni di indirizzo e non di gestione al fine di evitare possibili sovrapposizioni rispetto alle competenze dell'Ente gestore del parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e della stessa regione Toscana.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

—

Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore.

ART. 1.

1. È trasferita in proprietà, a titolo gratuito, dal 1° gennaio 1999 alla regione Toscana la tenuta di San Rossore, in provincia di Pisa, con le scorte vive e morte risultanti dai relativi inventari redatti a seguito della convenzione tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana stipulata in data 29 dicembre 1995, per la parte già attribuita dalla legge 21 febbraio 1957, n. 32, alla dotazione del Presidente della Repubblica ed inserita nel territorio del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

2. La gestione della tenuta di cui al comma 1, affidata alla regione Toscana, deve essere conforme ai princìpi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo tecniche tese alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutte le componenti dell'ecosistema, quale *unicum* ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale. La gestione della tenuta mira anche al perseguimento di scopi didattici, educativi e sociali, all'equilibrio ecologico e al risanamento ambientale. La regione Toscana può assumere, nel rigoroso rispetto dei richiamati princìpi di salvaguardia ambientale, iniziative rivolte alla valorizzazione della tenuta.

3. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere deve avvenire nel rispetto delle competenze dell'Ente parco istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni.

4. La tenuta di San Rossore, in tutti i beni immobili che la compongono e loro pertinenze, è inalienabile e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi.

ART. 2.

1. Ai fini della individuazione e selezione dei progetti volti alla più alta valorizzazione dei beni trasferiti ai sensi dell'articolo 1, facenti parte di un contesto ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale, è istituito, con compiti di indirizzo, un Comitato di presidenza composto da:

a) il presidente della giunta regionale della Toscana, o un suo delegato, che lo presiede;

b) cinque rappresentanti del consiglio regionale della Toscana, di cui due rappresentativi dei gruppi consiliari di minoranza;

c) il presidente dell'Ente parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni, o un suo delegato;

d) il presidente della provincia di Pisa, o un suo delegato;

e) i sindaci dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme, o un loro delegato;

f) un rappresentante delle associazioni ambientaliste nominato dal presidente della giunta regionale della Toscana.

2. Il presidente della giunta regionale della Toscana insedia il Comitato di presidenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato di presidenza predispone progetti e iniziative di interesse europeo ed internazionale nei campi di operatività delle politiche e dei relativi programmi e finanziamenti comunitari, con particolare riferimento alla cooperazione per lo sviluppo con i Paesi terzi del bacino mediterraneo e alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

ART. 3.

1. Il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in servizio presso la tenuta di San Rossore alla data di entrata in vigore della

presente legge, rimane addetto alla tenuta, in posizione di comando presso la regione.

ART. 4.

1. A valere sul fondo di compensazione interregionale di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme spettanti alla regione Toscana sono aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, di un importo corrispondente alla quota di stanziamenti del bilancio dello Stato per la Presidenza della Repubblica iscritti negli stati di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dei lavori pubblici, per un importo non inferiore, rispettivamente, a lire 2.500 milioni e a lire 2.000 milioni, già destinati alla tenuta di San Rossore.

ART. 5.

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, previa intesa con la Presidenza della Repubblica e con il Ministro dei lavori pubblici, al trasferimento degli stanziamenti iscritti per l'anno 1999 all'unità previsionale di base 3.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'unità previsionale di base 6.2.1.1 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. I predetti stanziamenti confluiscono all'unità previsionale di base 7.1.2.5 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere assegnati successivamente alla regione Toscana. Restano fermi, in ogni caso, i programmi del Ministero dei lavori pubblici in corso di attuazione al 31 dicembre 1998.

ART. 6.

1. L'articolo 1, lettera *a),* e l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1957, n. 32, sono abrogati.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 4421, d'iniziativa dei deputati Paissan e Brunale

ART. 1.

1. L'articolo 1, lettera *a)*, e l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1957, n. 32, sono abrogati. È trasferita alla regione Toscana la tenuta di San Rossore, in provincia di Pisa, con le scorte vive e morte risultanti dai relativi inventari redatti a seguito della convenzione tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana stipulata in data 29 dicembre 1995, per la parte già attribuita dalla citata legge n. 32 del 1957 alla dotazione del Presidente della Repubblica ed inserita nel territorio del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

2. La gestione della tenuta di cui al comma 1 deve essere conforme ai princìpi contenuti nella legge quadro nazionale sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, ed in particolare deve essere condotta sulla base di rigorosi princìpi di tutela ambientale e secondo tecniche tese principalmente alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutte le componenti dell'ecosistema, che costituiscono un *unicum* ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale. La gestione della tenuta mira anche al perseguimento di scopi didattici, educativi e sociali, all'equilibrio ecologico e al risanamento ambientale. La regione Toscana può assumere, nel rigoroso rispetto dei richiamati princìpi di salvaguardia ambientale, iniziative rivolte alla valorizzazione della tenuta. Peraltro, il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24.

ART. 2.

1. Il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in servizio presso la tenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane addetto alla tenuta, in posizione di comando presso l'ente regione.

ART. 3.

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le somme spettanti alla regione Toscana sono aumentate, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di un importo corrispondente alla quota degli stanziamenti del bilancio dello Stato per la Presidenza della Repubblica, destinata alla tenuta di San Rossore.

ART. 4.

1. Quale sostegno iniziale dello Stato alla regione Toscana per le spese necessarie all'attuazione dei più urgenti interventi di risanamento ambientale della tenuta di San Rossore, è concesso alla regione medesima, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino all'anno 2005 ed a valere sul fondo perequativo richiamato all'articolo 3, un contributo annuale di lire 2 miliardi.

ART. 5.

1. Per l'attuazione dell'articolo 3, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, previa intesa con la Presidenza della Repubblica, alle occorrenti variazioni di bilancio, mediante riduzione dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base 3.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'unità previsionale di base 6.2.1.1 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 si provvede, per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

N. 4748, d'iniziativa dei deputati Migliori ed altri

ART. 1.

1. L'articolo 1, primo comma, lettera *a)*, e l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1957, n. 32, sono abrogati. È trasferita alla regione Toscana la Tenuta di San Rossore, in provincia di Pisa, con le scorte vive e morte risultanti dai relativi inventari redatti a seguito della convenzione tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana stipulata in data 29 dicembre 1995, per la parte già attribuita dalla citata legge n. 32 del 1957 alla dotazione del Presidente della Repubblica.

ART. 2.

1. Ai fini della individuazione e selezione di progetti volti alla più alta valorizzazione dei beni trasferiti ai sensi dell'articolo 1, facenti parte di un contesto ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale, è istituito un Comitato di presidenza composto da:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, che lo presiede;

b) il Ministro degli affari esteri o un suo delegato;

c) il Ministro dell'ambiente o un suo delegato;

d) il Ministro per le politiche agricole o un suo delegato;

e) il presidente della giunta regionale della Toscana o un suo delegato;

f) tre rappresentanti del consiglio regionale della Toscana di cui uno rappresentativo delle forze politiche di minoranza;

g) il presidente dell'Ente parco naturale di San Rossore istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni, o un suo delegato;

h) il presidente della provincia di Pisa o un suo delegato;

i) il sindaco del comune di Pisa o un suo delegato;

l) il sindaco del comune di San Giuliano Terme o un suo delegato.

2. Ai fini dell'attività del Comitato di presidenza sono considerati prioritari i progetti e le iniziative di interesse europeo ed internazionale nei campi di operatività delle politiche e dei relativi programmi e finanziamenti comunitari, con particolare riferimento alla cooperazione per lo sviluppo con i Paesi terzi del bacino Mediterraneo e alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

ART. 3.

1. Su iniziativa del Segretario generale della Presidenza della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è insediato il Comitato di presidenza di cui all'articolo 2, che adotta le disposizioni necessarie in ordine allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge, anche per gli aspetti organizzativi e strumentali relativi al proprio funzionamento.

2. Le sedute del Comitato di presidenza hanno luogo presso la sede della Tenuta di San Rossore ed i lavori sono assistiti, con funzioni di segreteria, da un dirigente designato dal consiglio regionale della Toscana esperto in legislazione agricola-forestale.

ART. 4.

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, il Comitato di presidenza può avvalersi del contributo scientifico di università, istituti e centri di ricerca, nonché di organismi

pubblici e privati di alta specializzazione operanti a livello nazionale ed europeo.

2. I progetti, con la previsione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dei medesimi, individuati dal Comitato di presidenza, sono rimessi alla regione Toscana ai fini dei conseguenti provvedimenti e della costituzione dell'ente gestore incaricato anche dell'attuazione di tali progetti e programmi.

ART. 5.

1. Con l'insediamento dell'organo di direzione dell'ente gestore di cui all'articolo 4, comma 2, il Comitato di presidenza cessa dalle funzioni ad esso attribuite. Fino a tale data la gestione della Tenuta di San Rossore è assicurata dalla regione Toscana con criteri di economicità, secondo gli indirizzi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, attraverso un costante monitoraggio e con tecniche e criteri tesi alla salvaguardia di tutte le componenti dell'ecosistema presenti nel territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1 la regione Toscana può assumere iniziative volte ad effettuare gli interventi più urgenti di recupero del patrimonio trasferito e di risanamento ambientale. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad impianti ed opere ricadenti nel patrimonio del parco regionale è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente parco istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni.

ART. 6.

1. Il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dal Ministero per le politiche agricole, in servizio presso la Tenuta di San Rossore alla data di entrata in vigore della presente legge, permane in posizione di comando alle dipendenze della regione Toscana mantenendo il pregresso trattamento economico secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 1.

ART. 7.

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le somme spettanti alla regione Toscana sono aumentate, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, di un importo corrispondente allo stanziamento del bilancio dello Stato destinato alle spese per la Tenuta di San Rossore.

ART. 8.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 e fino all'anno 2005 è concesso alla regione Toscana un contributo statale annuale di lire 2 miliardi per gli interventi di recupero del patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Un contributo annuale di pari importo e durata è concesso per l'attuazione delle opere urgenti di risanamento ambientale della Tenuta di San Rossore.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1998 mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 6.2.1.1 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 4896, d'iniziativa del deputato Pistelli

ART. 1.

1. È trasferita al demanio della regione Toscana la tenuta di San Rossore, in provincia di Pisa, facente parte del territorio del Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, con tutte le relative pertinenze, comprese le scorte vive e morte.

ART. 2.

1. La regione Toscana, elabora programmi e assume iniziative finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione della tenuta di San Rossore nel rispetto rigoroso dei princìpi di cui al comma 2.

2. La gestione della tenuta deve essere condotta:

a) nel rispetto del valore storico e culturale dell'area perseguendo scopi didattici, sociali, educativi e turistici;

b) nel rispetto dei princìpi di tutela ambientale e secondo tecniche finalizzate alla salvaguardia dell'ecosistema esistente, al perseguimento dell'equilibrio ecologico dell'area ed al suo risanamento ambientale;

c) nel rispetto dei princìpi di tutela paesaggistica dell'area. Il rilascio di provvedimenti relativi ad interventi, opere ed impianti che interessino l'area direttamente o indirettamente, è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente parco istituito con legge dalla regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. Ai fini della valorizzazione dell'intera area, la regione Toscana, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Presidente dell'Ente parco naturale di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli, assume ogni iniziativa idonea ad elaborare progetti di interesse europeo nell'ambito delle politiche, dei programmi e dei finanziamenti dell'Unione europea. Per il perseguimento di tale finalità e per l'attuazione ed esecuzione dei relativi progetti possono essere istituiti appositi comitati.

2. Gli oneri derivanti dall'esistenza e dal funzionamento dei comitati di cui al comma 1 sono sostenuti da stanziamenti statali.

ART. 4.

1. Il personale dipendente in servizio presso la tenuta di San Rossore alla data di entrata in vigore della presente legge rimane addetto alla tenuta in posizione di comando presso la regione Toscana.

ART. 5.

1. Con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme spettanti alla regione Toscana sono aumentate di un importo corrispondente alla quota degli stanziamenti previsti dal bilancio dello Stato per la Presidenza della Repubblica destinati alla tenuta di San Rossore.

2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. L'articolo 1, lettera *a)* e l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1957, n. 32, sono abrogati.